CAMERA DEI DEPUTATI N. 3757-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 maggio 1986 (Stampato n. 1507)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 maggio 1986

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984

Presentata alla Presidenza il 4 febbraio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente Convenzione, si colloca nel quadro della politica generale di interesse che il nostro paese rivolge, in linea con gli altri paesi industrializzati, verso quelli in via di sviluppo.

Sotto il profilo strettamente fiscale la convenzione in esame, oltre a provvedere alle specifiche finalità dell'eliminazione dell'ostacolo economico determinato nei rapporti internazionali dalla doppia imposizione, rappresenta, pur tenendo conto della diversità di situazioni esistente nei due paesi, un elemento di particolare tutela e di accresciuta competitività dei nostri operatori in Sri Lanka.

Si tratta di un accordo rilevante in vista della definizione di una complessa materia di grande interesse per garantire e accrescere la competitività dei nostri operatori in quella Repubblica di Sri Lanka.

L'accordo, ancorché recepisca talune soluzioni particolari imposte dalla peculiarità del sistema fiscale cingalese, si inquadra nella globalità degli accordi conclusi dall'Italia con altri paesi in via di sviluppo.

Così, tra le imposte italiane è esclusa l'ILOR, non essendovene una analoga nell'ordinamento dello Sri Lanka, mentre è prevista, nel caso dell'istituzione di una imposta sul patrimonio – nello Sri Lanka già esistente – la possibilità di applicazione della convenzione a detta imposta. A salvaguardia dei nostri interessi sono state inserite nel protocollo aggiuntivo clausole con le quali la controparte s'impegna ad applicare all'Italia il trattamento della nazione più favorita.

La Commissione affari esteri all'unanimità raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO – PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui al precedente articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*